

ATTO N. 1781-1774/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare Permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relatore di maggioranza Consigliere Vannio Brozzi

Relatore di minoranza Consigliere Luciano Rossi

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento interno
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27,
comma 3 del Regolamento Interno

SUL


***D*ISEGNO DI LEGGE**

“

*“Ulteriore modificazione della legge regionale 17/5/1994
n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio”*

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 17.7.2003


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 22.7.2003



COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 17 luglio 2003 ha esaminato gli atti n.1781 e 1774 decidendo, ai sensi del secondo comma dell'art. 23 del Regolamento interno, di unificarne la discussione. Si comunica, inoltre che la Commissione ha deciso di adottare quale testo base il testo proposto dalla Giunta regionale esprimendo, sullo stesso, parere favorevole all'unanimità.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto suddetto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 27 del Regolamento interno, comunicando altresì che per la Commissione riferiranno oralmente per la maggioranza il Consigliere Brozzi e per la minoranza il Consigliere Rossi.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare Permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriore modificazione della legge regionale 17/5/1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 24.6.2003 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente in data 26.6.2003 con nota prot. 1943/2003 (ATTO N. 1781);

VISTA altresì la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Rossi, concernente: “Ulteriore modificazione della legge regionale 17/5/1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 13.6.2003 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente in data 16.6.2003 con nota prot. 1859/2003 (ATTO N. 1781);

CONSIDERATO che la III Commissione Consiliare Permanente ha deciso di unificare la discussione degli atti sopracitati e di scegliere quale testo base quello proposto dalla Giunta regionale;


VISTO il parere della III Commissione Consiliare Permanente espresso nella seduta del 17 luglio 2003, e udite le relazioni della medesima, illustrate oralmente dal relatore Consigliere Vannio Brozzi per la maggioranza e dal Consigliere Luciano Rossi per la minoranza (ATTO N. 1781-1774/BIS);

VISTA la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;



con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha registrato
.... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di
astensione, espressi nei modi di legge dai ...
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Ulteriore modificazione della legge regionale 17/5/1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" composta di n. 3 articoli nel testo che segue



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE

Art. 1

Modifiche dell'art. 32

1. Il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente, approva il calendario venatorio, recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi e ai modi di caccia, disponendone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può consentire il prelievo venatorio di determinante specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità.

Art. 1

Modifiche dell'art. 3

All'art. 3, comma 2, lett. n), della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, le parole "del comma 2 dell'art. 2" sono sostituite dalle parole "del comma 3 dell'art. 4", come modificato dall'art. 2, della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7.

Art. 2

Modifiche dell'art 14

All'art. 14, comma 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come aggiunto dall'art. 7 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, le parole "del comma 2 dell'art. 2" sono sostituite dalle parole "del comma 3 dell'art. 4", come modificato dall'art. 2, della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7.

Art. 3

IDEM

IDEM